

Rubrica: Annunci e inserzioni

Sottorubrica: Altro annuncio

Data di pubblicazione: KABTI 22.08.2024

Disponibile al pubblico fino al: 22.09.2024

Numero di pubblicazione: AI-TI30-0000001642

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino - Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona

Divisione della giustizia (130.72) - Notifica di decisione nella forma degli assenti con dimora all'estero (art. 19 cpv. 1 let. b LPAmM)

Comune/Regione: 6501 Bellinzona

La **Divisione della giustizia** notifica a **Gabriele Cacciamani**, ora **di ignota dimora/residente all'estero**, che **con decisione 19 ottobre 2023 ha respinto il reclamo 20 ottobre 2022**, interposto contro la decisione del 18 ottobre 2022 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, Lugano.

Lo avverte del diritto di inoltrare ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni.

Il contenuto integrale della decisione può essere consultato annunciandosi alla Segreteria della Divisione della giustizia, Bellinzona.

La presente notifica esplica tutti gli effetti di legge.

La Direttrice Frida Andreotti
Bellinzona, 21 agosto 2024

Divisione della giustizia
Piazza Governo 7
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 32 15
fax +41 91 814 47 72
e-mail di-dg@ti.ch
web www.ti.ch/giustizia

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Divisione della giustizia

Statuendo sul reclamo 20 ottobre 2022 presentato da **Gabriele Cacciamani**, nato il 31 luglio 1976, cittadino italiano, detenuto presso le Strutture carcerarie cantonali, contro la decisione 18 ottobre 2022 della Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, con la quale egli è stato sospeso dall'utilizzo del PC dal 17 ottobre 2022 al 17 dicembre 2022;

viste le osservazioni 26 ottobre 2022 della Direzione delle Strutture carcerarie;

considerata la replica 31 ottobre 2022 del reclamante;

ritenuta la duplica 14 novembre 2022 della Direzione delle Strutture carcerarie;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto che:

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con decisione 18 ottobre 2022, la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali (di seguito: Direzione) ha inflitto al detenuto Cacciamani una sanzione per violazione dell'art. 83 cpv. 1 lett. i del Regolamento delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15 dicembre 2010 (di seguito: RSC), e meglio la sospensione dall'utilizzo del PC per due mesi dal 17 ottobre 2022 al 17 dicembre 2022. La decisione si fonda sul rapporto del personale 17 ottobre 2022 con il quale il responsabile informatico delle strutture carcerarie ha rinvenuto, nell'ambito di un controllo di routine avvenuto il medesimo giorno alle ore 10:40, la presenza di oltre 30 (trenta) video a carattere pornografico sull'hard disk del detenuto Gabriele Cacciamani.
2. Con reclamo 20 ottobre 2022, Cacciamani ha contestato la decisione della Direzione. Egli sostiene di essere stato all'oscuro della presenza dei suddetti video pornografici, in quanto, in caso contrario, non avrebbe di certo interpellato egli stesso il responsabile informatico del Carcere per procedere con la stampa di alcuni documenti necessari per il dibattimento di appello che si sarebbe tenuto di lì a pochi giorni. Ribadisce inoltre di non aver fatto entrare in nessun modo alcun materiale multimediale illecito e di non sapere come, invece, sia stato possibile ritrovare video pornografici sul suo hard disk, ventilando l'ipotesi che sia trattato di un download inavvertito in contemporanea con lo scaricamento di file musicali da quattro CD-ROM prestatigli da un co-detenuto nel frattempo scarcerato. A suo dire, inoltre, non gli si può neppure opporre la scusante dell'ignoranza della legge poiché, trovandosi in carcere, non gli è possibile avere accesso alle disposizioni legali necessarie atte a sapere come comportarsi adeguatamente alla situazione carceraria, risp. non gli è stato messo a disposizione il Regolamento sui mezzi informatici nella sua

Decisione n. 130-72 del 19 ottobre 2023

completezza. Il reclamante chiede altresì la riduzione della sanzione in ragione delle sue condizioni particolari ex art. 84 cpv. 3 RSC. Egli ritiene infatti che la sua situazione personale sia particolare poiché il “sequestro” del PC -sul quale vi erano ancora numerosi documenti a lui necessari per la propria difesa nell’ambito del procedimento penale- è avvenuto nell’imminenza del dibattimento di secondo grado. Il reclamante ritiene infine che il suo comportamento nei due anni di detenzione trascorsi sia stato esemplare, ciò giustificherebbe ulteriormente una riduzione della sanzione inflittagli. In subordine, egli chiede la riduzione della sanzione a un ammonimento scritto in ragione della sua perfetta buona fede. A tal proposito, ritiene che se un dato materiale circoli all’interno delle Strutture carcerarie, si possa presumere che abbia superato i controlli di sicurezza e che dunque sia materiale lecito.

3. Con osservazioni 26 ottobre 2022, la Direzione ha confermato le motivazioni alla base della decisione impugnata, ribadendo in particolare che il reclamante è stato trovato in possesso di materiale non consentito (ovvero video di carattere pornografico), che ha sottoscritto di proprio pugno un Regolamento sui mezzi informatici di modo che egli era ben cosciente delle disposizioni in vigore e che il controllo sia stato del tutto lecito. La Direzione ritiene ad ogni buon conto del tutto proporzionata la sanzione disciplinare comminata considerando che avrebbe finanche potuto rescindere unilateralmente il contratto di noleggio per PC, limitandosi tuttavia a una sospensione temporanea del suo utilizzo.
4. Con replica 31 ottobre 2022, il reclamante ribadisce il suo agire in totale buona fede riconfermandosi in quanto esposto nel reclamo. Ritiene inoltre che in nessun regolamento vi sia una disposizione legale che qualifichi come “non autorizzato” il materiale ritrovato nel suo PC.
5. Con duplice 14 novembre 2022, la Direzione si è riconfermata nelle proprie considerazioni non essendo emersi nuovi elementi di rilievo.
6. Giusta l’art. 57 cpv. 1 del Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6 marzo 2007 (di seguito: REPM), rispettivamente l’art. 81 RSC, i reclami contro l’operato della Direzione devono essere direttamente inviati alla Divisione della giustizia. L’art. 57 cpv. 2 REPM stabilisce che il reclamo non ha effetto sospensivo e che, in materia di sanzioni disciplinari, il termine di reclamo è di 3 giorni. Se il reclamo è respinto, la Divisione della giustizia può applicare una tassa di decisione da fr. 20.-- a fr. 100.--.

La decisione qui impugnata è stata intimata al reclamante il 18 ottobre 2022, ma dagli atti non risulta che egli abbia proceduto alla firma per presa di conoscenza (art. 84 cpv. 4 RSC). Tuttavia, in data 20 ottobre 2022 egli ha inoltrato tempestivo reclamo alla scrivente Autorità (ricevuto in data 24 ottobre 2022), ritenuto come nel caso peggiore il termine per interporre reclamo verrebbe a scadere il 21 ottobre 2022. Pacifica pure la competenza della scrivente autorità a dirimere la vertenza, così come la legittimazione attiva del reclamante, destinatario della decisione avversata. Il reclamo è pertanto ricevibile in ordine.

7. Preliminarmente, si osserva come la circostanza che la sanzione disciplinare sia già stata eseguita, o ancora in corso di esecuzione, non sopprime forzatamente l’interesse giuridico

al trattamento del gravame. Il reclamante può avere interesse a che la sua sanzione disciplinare venga soppressa o ridotta e, se del caso, a che la sanzione nuovamente determinata risulti nel suo fascicolo amministrativo. In effetti la rettifica dell'incarto amministrativo del detenuto in relazione alla sanzione contestata è importante ai fini della fissazione di un eventuale nuovo provvedimento qualora fosse commessa un'altra infrazione disciplinare in futuro. Essa gioca inoltre un ruolo nell'ambito della procedura di liberazione condizionale. Pertanto, secondo il Tribunale federale costituisce un diniego di giustizia formale dichiarare privo d'oggetto un gravame interposto contro la decisione dell'autorità d'esecuzione delle pene che infligge un provvedimento disciplinare per il fatto che tale sanzione è nel frattempo ormai stata eseguita (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_34/2009 del 20 aprile 2009 consid. 3; DTF 135 I 6 consid. 2.1).

8.

8.1. Il reclamante contesta innanzitutto la legalità del controllo effettuato sui suoi mezzi informatici da parte del responsabile informatico del Carcere.

8.2. L'art. 37 cpv. 1 RSC prevede che la persona incarcerata, come pure i suoi oggetti e averi, la cella o camera, ed i locali comuni, possono essere perquisiti in qualsiasi momento. La cella o camera può essere perquisita anche in sua assenza. Inoltre, la disposizione 1.3 del Regolamento impiego mezzi informatici delle Strutture carcerarie cantonali del 21 marzo 2016 (di seguito: RIMI) prevede che tutte le apparecchiature informatiche e/o d'intrattenimento possono essere soggette a controlli senza preavviso. Il personale delle SC può ritirare in qualsiasi momento il materiale informatico per controllarlo. Ne scende che, senza dubbio alcuno, il controllo effettuato sul PC e sull'hard disk del reclamante poggia su una base legale sufficiente.

9.

9.1. L'art. 91 del Codice penale (di seguito: CP) stabilisce che ai detenuti che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari. Il cpv. 3 attribuisce ai Cantoni il compito di emanare disposizioni in merito alle infrazioni e sanzioni disciplinari, nonché disposizioni procedurali. Il principio di cui all'art. 91 cpv. 1 CP è ripreso dall'art. 47 cpv. 1 REPM e dall'art. 84 cpv. 1 RSC. Il regime disciplinare è applicato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo (art. 47 cpv. 2 REPM). Ai sensi dell'art. 49 REPM e dell'art. 85 RSC le infrazioni disciplinari possono essere punite da parte della Direzione con sanzioni cumulabili come per esempio l'ammonizione scritta (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. b REPM e art. 85 cpv. 1 lett. c RSC), la sospensione di benefici del regime d'incarcerazione (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. c REPM, cfr. anche art. 85 cpv. 1 lett. b RSC), la multa fino a fr. 200.-- (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. d REPM e 85 cpv. 1 lett. c RSC). La competenza per pronunciare tali sanzioni spetta alla Direzione ex art. 85 cpv. 3 RSC.

9.2. L'art. 83 RSC, che riprende l'art. 47 REPM, enuncia i comportamenti costitutivi di infrazioni disciplinari. In particolare, ex art. 83 cpv. 1 lett. i RSC costituisce un'infrazione disciplinare l'entrata, l'uscita, l'acquisto, la trasmissione e il possesso fraudolento di oggetti vietati come armi, altri oggetti pericolosi, documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non permessi; la lista di oggetti testé citata non è esaustiva ma meramente esemplificativa ritenuto il senso del termine "come"; di conseguenza, la lista di oggetti va interpretata in

Decisione n. 130-72 del 19 ottobre 2023

maniera estesa. Inoltre, in merito al divieto degli oggetti, secondo la disposizione 3.3 del Regolamento impiego mezzi informatici delle Strutture carcerarie cantonali del 21 marzo 2016 (di seguito: RIMI) è vietato il possesso di materiale pornografico.

- 9.3. Il reclamante contesta l'esistenza dell'infrazione ritenuta la sua buona fede, ma la censura non merita accoglimento.

Innanzitutto, sull'hard disk di Cacciamani (del quale egli ne deteneva il possesso) sono stati ritrovati oltre 30 video pornografici come da rapporto del responsabile informatico (cfr. allegato 1 dell'incarto). Pacifico, pertanto, il possesso di tali video da parte del reclamante. Secondariamente, il possesso di tali oggetti è avvenuto in modo fraudolento. Nella fattispecie, infatti, è proprio il tentativo di nascondere tali video in quattro apparenti "CD-ROM di musica" che rende il comportamento atto (o perlomeno il tentativo) a ingannare la Direzione in caso di controllo da parte del responsabile informatico. Invero, i file musicali hanno un'estensione (.mp3, .wav e .AAC quelli più comuni) diversa da quella dei video (.mp4, .mov e .AVI quelli più comuni); ritenuta l'elevata quantità di file video scaricati (oltre 30), egli non poteva non notare la differenza dell'estensione dei file e dunque approfondire il motivo della difformità per poi cancellarne i contenuti. In terzo luogo, tale possesso fraudolento dev'essere riferito a un oggetto come, tra gli altri, documenti. Tali video rientrano senz'altro nella nozione di documenti, ritenuto come nella lingua italiana, nell'ambito dell'informatica, per documenti s'intendono i file che contengono testi o immagini, creati, con un nome e immagazzinati nella memoria del computer, che possono essere trasferiti tramite la rete o con protocolli di scambio o tramite periferiche esterne (cfr. <http://www.treccani.it/documento>). Infine, il rapporto del responsabile informatico riporta che sull'hard disk del qui reclamante sono stati ritrovati oltre 30 video pornografici, materiale che è espressamente vietato dalla disposizione 3.3 RIMI. Egli non poteva dunque essere in possesso di quanto rinvenuto.

- 9.4. Ritenuta l'esistenza dell'infrazione, occorre ora verificare la proporzionalità della sanzione - ovvero la sospensione dall'utilizzo del PC per due mesi dal 17 ottobre al 17 dicembre 2022 - che il reclamante chiede di ridurre o, in subordine, di sostituire con un ammonimento.

La sanzione è senz'altro adeguata ritenuto il comportamento del detenuto che ha tentato di ingannare i controlli (nascondendo i video pornografici in un apparente CD-ROM di musica) come pure di addossare la colpa a un co-detenuto nel frattempo scarcerato. In tal modo egli ha senz'altro minato il rapporto di fiducia allorché gli è stato concesso l'utilizzo di un PC.

- 9.5. Stante quanto precede, la decisione della Direzione contestata dal qui reclamante deve essere confermata e il gravame respinto.

10. Anche la censura relativa all'ignoranza della legge va respinta. Infatti, la versione estesa del RIMI è a disposizione di tutta la popolazione carceraria in Sezione, reclamante compreso. Quand'anche si volesse ammettere che il reclamante non abbia preso conoscenza della versione estesa del citato Regolamento in Sezione, egli è comunque entrato in contatto con tali norme in occasione della firma avvenuta il 17 dicembre 2021 del

Decisione n. 130-72 del 19 ottobre 2023

modulo di consegna di materiale informatico e/o di intrattenimento in occasione del ritiro della sveglia "Casio" (cfr. allegato 4a dell'incarto). Infatti, sul modulo di consegna è espressamente scritto che firmando di proprio pugno il modulo, si conferma di aver letto, capito ed accettato per intero il Regolamento impiego mezzi informatici, il quale, come detto, esplicita il divieto del possesso di materiale pornografico. Egli non poteva dunque non sapere che il possesso di materiale pornografico è vietato.

11. A titolo abbondanziale si osserva che quand'anche non si volessero ritenere i video pornografici riscontrati nell'hard disk del reclamante degli oggetti (e meglio dei documenti), sarebbe in ogni caso applicabile l'art. 83 cpv. 1 lett. j RSC secondo il quale costituisce un'infrazione disciplinare l'introduzione, il possesso, la fabbricazione, il consumo e il commercio di bevande alcoliche, sostanze ai sensi della legislazione federale sugli stupefacenti, medicinali non prescritti o qualsiasi altro oggetto, dato o informazione non autorizzati (la sottolineatura è di chi scrive). Nella fattispecie, i video pornografici possono altresì essere definiti dei dati che, con ogni pacifica evidenza, non sono stati autorizzati dalla Direzione essendo vietati dalla disposizione 3.3 RIMI.

Per questi motivi,

viste le norme di legge applicabili alla fattispecie nonché la giurisprudenza in materia,

decide:

1. Il reclamo è **respinto**.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
3. Contro la presente decisione è data facoltà di reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello entro 10 giorni dall'intimazione.
4. Comunicazione:
 - Gabriele Cacciamani, c/o Strutture carcerarie cantonali, Casella postale 6277, 6901 Lugano (raccomandata interna);
 - Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, Casella postale 6277, 6901 Lugano (raccomandata interna).

PER LA DIVISIONE DELLA GIUSTIZIA

La Direttrice


Avv. Frida Andreotti

Il Giurista


MLaw Alessandro Spano